

## Circolare per i clienti

### Coronavirus

#### Restrizioni e riaperture

Il Governo ha emanato un nuovo decreto per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, con **effetto dal 4 maggio al 17 maggio 2020**.

Si riportano in **tabella** le misure adottate su tutto il territorio nazionale, che sostituiscono quelle contenute nel DPCM 10 aprile 2020.

Le imprese, che riprendono la loro attività dal 4 maggio 2020, devono svolgere tutte le **attività propedeutiche alla riapertura** previste del DPCM 26 aprile 2020, nonché quelle più stringenti previste dall'**Ordinanza 37 del 22 aprile 2020 del presidente della Regione Campania e dall'allegato Protocollo di sicurezza sanitaria**.

Argomento	Descrizione	Art. DPCM 26 aprile 2020
<b>Misure di contenimento del contagio</b>	<p>Gli <b>esercizi commerciali</b> la cui attività non è sospesa devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di <b>sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni</b>. Si raccomanda l'applicazione delle misure di cui all'<u>allegato 5</u> del presente DPCM (es. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del <b>distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno</b> ed in funzione dell'orario di apertura; garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande; ecc.).</p> <p><b>Restano aperti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>ristorazione con consegna a domicilio</b> nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e la ristorazione con asporto, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</li> <li>- gli esercizi di <b>somministrazione di alimenti e bevande</b> situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali e quelli siti negli</li> </ul>	<p><u>1</u></p>

	<p>ospedali e negli aeroporti, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le <b>edicole</b>, i <b>tabaccai</b>, le <b>farmacie</b>, le <b>parafarmacie</b>, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro</li> <li>– i <b>servizi bancari, finanziari, assicurativi</b> e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</li> </ul> <p><b>Restano chiusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli esercizi di <b>somministrazione di alimenti e bevande</b>, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, e nelle aree di servizio e rifornimento carburante</li> <li>– i <b>mercati</b>, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari</li> </ul> <p>Quanto alle <b>attività professionali</b> si raccomanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza</li> <li>– l'incentivo di ferie congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva</li> <li>– l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio</li> <li>– l'incentivo delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali</li> </ul>	
<p><b>Svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali</b></p>	<p><b>Sono sospese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le attività <b>produttive industriali e commerciali</b>, salvo quelle di cui all'<u>allegato 3</u> del presente DPCM (es. 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; 03 pesca e acquacoltura; 05 estrazione di carbone, esclusa torba; 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07 estrazione di minerali metalliferi; 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere; 09 attività dei servizi di supporto all'estrazione; 10 industrie alimentari, ecc.).</li> </ul> <p><b>Sono consentite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le <b>attività produttive</b> sospese se organizzate a distanza o con il lavoro agile</li> <li>– le <b>attività</b> che erogano <b>servizi di pubblica utilità</b>, e <b>servizi essenziali</b>, salvo i servizi di apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura</li> <li>– <b>l'attività di produzione, trasporto</b>, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari</li> </ul> <p>Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus adottati dal Governo.</p>	<p><u>2</u></p>
<p><b>Misure igienico-sanitarie</b></p>	<p>Resta ferma l'applicazione delle misure igienico-sanitarie fondamentali (<u>allegato 4 DPCM 26 aprile 2020</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavarsi spesso le mani e mettere a disposizione nei luoghi pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;</li> <li>- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni</li> </ul>	<p><u>3</u></p>

	<p>respiratorie acute;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare abbracci e strette di mano;</li> <li>- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;</li> <li>- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;</li> <li>- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;</li> <li>- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;</li> <li>- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;</li> <li>- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che prescritti dal medico;</li> <li>- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.</li> </ul> <p>Per il contenimento del virus, è obbligatorio sull'intero territorio nazionale usare <b>protezioni delle vie respiratorie</b> nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e nelle occasioni in cui non sia possibile garantire stabilmente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, né i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Possono essere utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mascherine di comunità</li> <li>- mascherine monouso</li> <li>- mascherine lavabili</li> </ul> <p>anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e a garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza atte a coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle <b>altre misure di protezione</b> finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e l'igiene costante delle mani).</p>	
--	--	--

DPCM 26 aprile 2020